



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine [REDACTED] dell'anno [REDACTED]

TRA

Parte 1 (C.F. *C.F. 1* ,
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] , elettivamente domiciliati in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

CONTRO

Controparte 1
(C.F. *P.IVA 1* , con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] , elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)

All'udienza del 04/06/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5 agosto 2019 (Cfr. doc. 2), parte attrice ha convenuto in giudizio la **CP_I**, innanzi a codesto Tribunale, domandando quanto al **Pt_I**

"I-a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate pari a €. 71.669,30 di titoli azionari ed euro 31.284,00 delle obbligazioni subordinate o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

I-b) in ogni caso: I-b.1) accertare e dichiarare,

con riferimento alle operazioni non dichiarate nulle, la violazione da parte di *Cont* dell'obbligo di priorità nell'esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni e per l'effetto condannare questa al risarcimento del danno che si quantifica in €. 77.097,70 (o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti; I-b.2) in subordine laddove non siano accolte le domande in epigrafe accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la *CP_1* convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto di tutte le azioni non oggetto della domanda di cui al punto I-b.1, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

I-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le I-a, I-b.1 e I-b.2, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi

pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la Banca al risarcimento del danno pari al prezzo pagato dei titoli o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti;

II-d) in via estremamente gradata dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitali del 2014 per i motivi esposti e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno che si quantifica in quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari ad euro 46.665,30 di titoli azionari nonché euro 31.284,00 di obbligazioni subordinate o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti".

Controparte_1 (già *Controparte_1*)
si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni:

"In via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie, per i motivi illustrati in atti;

Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dagli odierni attori in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti. In via subordinata: - - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condannare la **CP_I** al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore di controparte, quantificare le somme in ipotesi dovute ai clienti in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni **Cont** per cui è causa al prezzo da ultimo accettato in sede di vendita o, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento della domanda risarcitoria, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi, per i motivi illustrati in atti; nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ravvisare

una responsabilità di *Controparte_3*
[...] in relazione alla vendita delle obbligazioni *Cont* per cui è causa, quantificare il risarcimento in ipotesi dovuto in un importo pari alla differenza fra le somme effettivamente investite per l'acquisto delle obbligazioni *Cont* per cui è causa ed il loro controvalore. residuo attuale, dedotte in ogni caso: (i) le somme incassate a titolo di cedole obbligazionarie maturate, nonché (ii) il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza del titolo e, in ogni caso, (iii) ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c. per i motivi illustrati in atti.”

Separata la posizione del *Per_1* da quella degli altri convenuti, si procedeva a CTU.

Parte attrice rinunciava alle domande diverse da quella di risarcimento danni e accessori connessi.

Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che oggetto del giudizio a seguito delle precisazioni di parte attrice è il risarcimento del lamentato danno cagionato all'attore da

plurimi inadempimenti della convenuta pari alla differenza tra gli investimenti in titoli *Cont* contestati ed il loro valore nullo conseguente l'azzeramento del capitale sociale di *Controparte_4*

La domanda è fondata per quanto di ragione.

E' infondata l'eccezione di prescrizione.

La domanda, avendo ad oggetto il risarcimento del danno per plurimi inadempimenti di obblighi informativi non di lieve entità ha pacifica natura contrattuale con la relativa prescrizione decennale. Considerato che la prima operazione oggetto di causa è stata posta in essere il 19 maggio 2011 e che l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato in data 5 agosto 2019 alcuna prescrizione si è perfezionata.

Nel merito il CTU ha condivisibilmente accertato che i contratti sottoscritti, rispettivamente, in data 19.05.2011 e 11.06.2013 sono stati accompagnati da informative passive.

Per quanto attiene il rispetto delle prescrizioni ex art. 23 D. Lgs. 58/1998 i contratti sono stati redatti per iscritto contenendo specifiche pattuizioni per la determinazione dei corrispettivi dovuti dal cliente e di ogni altro onere a carico di quest'ultimo. Anche per quanto attiene il ri-

spetto delle prescrizioni dell'art. 37 reg., dalla lettura dei contratti nonché dai relativi allegati può affermarsi la conformità alle prescrizioni previste. Nel caso di specie, non si è in presenza di contratti relativi alla gestione di portafogli.

Gli investimenti effettuati sono due: il primo (in sole azioni) effettuato in data 19.05.2011 ed il secondo effettuato in data 02.12.2014.

Non sorge questione in materia di conflitto di interessi, essendo stata espletata una sia pur minimale informativa.

La banca convenuta ha depositato n. 3 questionari di profilatura dell'attore (allegato n.ri 14, 15 e 16 della comparsa di costituzione risposta). In particolare, contemporaneamente alla stipula del contratto del 19.05.2011, la convenuta sottoponeva all'attore il questionario Mifid depositato dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta quale allegato n. 14 rubricato "Questionario Profilo di rischio 19.05.2011 Deflorio".

Trattandosi di azioni, le risposte denotano una "cospicua" propensione al rischio e paiono compatibili con la l'attribuzione di rischio, medio alto, risultante nel contratto del 19.05.2011.

Senza che agli atti risulti alcun nuovo que-

questionario di profilazione nel contratto stipulato il 11.06.2013 (allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta) all'attore viene attribuito un profilo di rischio più basso, mentre il successivo questionario datato 05.12.2014 (allegato n. 15 della comparsa di costituzione e risposta), redatto nell'imminenza dell'acquisto delle ulteriori azioni e delle obbligazioni subordinate, riporta le medesime risposte del questionario del 19.05.2011 nonostante, come sopra precisato, nel contratto del 11.06.2013 sia attribuito un più basso (medio) profilo di rischio senza che ciò alteri il contenuto delle informazioni passive.

Ebbene, ciò premesso l'attore lamenta, in via conclusiva, il difetto di informazione attiva non avendo l'intermediario fornito informazioni appropriate, adeguate in concreto, in relazione alle caratteristiche personali e situazione finanziaria del cliente aventi ad oggetto "indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio".

In effetti la ormai riconosciuta illiquidità dei titoli in questione comportava un obbligo informativo particolarmente penetrante, mentre invece

nelle schede di adesione l'investitore/sottoscrittore ha dichiarato:

- di essere a conoscenza che copie del Prospetto e del regolamento del Prestito sono disponibili gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente nonché sul sito [REDACTED];

- di aver esaminato in particolare i fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore in cui opera nonché quelli relativi all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni.

Non avendo l'investitore optato per il supporto duraturo non cartaceo di cui all'art. 34 reg, va fatto riferimento all'art. 36, che prevede rigide indicazioni da rispettare da parte dell'intermediario: al comma 2 lett. c) è previsto che: <<... al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all'informazione...>>, ed al comma 3, in maniera ancor più garantista, che: <<... la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata appropriata per il contesto in cui il rapporto si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo email ai fini di tale rap-

porto può essere considerata come elemento di prova.>> Non essendovi dimostrazione di tutto ciò, evdiente risulta il vizio informativo.

La considerazione determinante è però quella che mette in collegamento un'informativa appartenente articolata ma puramente formale rispetto ad un prodotto che era appunto illiquido ed il cui rischio del titolo aumentava a causa dell'assenza di un prezzo riconosciuto da un mercato ufficiale ove scambiare i titoli, in assenza di un obbligo da parte della Banca di riacquisto dei propri titoli azionari che li rendeva appunto illiquidi. In particolare evidenzia il Tribunale la irrilevanza del temporaneo scambio azionario sul mercato interno in quanto tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile

per la ponderata determinazione dell'investitore.

Il danno va quantificato nella differenza tra gli investimenti in titoli *Cont* contestati ed il loro valore pacificamente nullo a seguito di azzeramento del capitale sociale di *Cont* e dunque pari ad €. 71.669,30 come accertato sia da E/Conto corrente che da accertamenti peritali. Vanno detratti i frutti civili incassati in costanza di rapporto, nello specifico pari ad Euro 727,28 a titolo di dividendi, dovendosi invece escludere dalal compensazione gli Euro 2.257,14 che riguardano le cedole obbligazionarie non oggetto di giudizio tanto meno relativamente al loro rimborso.

Non vi è prova alcuna di un concorso di colpa dell'attore.

Le spese di giudizio, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ ██████████
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ ██████████
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ ██████████
Fase decisionale, valore medio:	€ ██████████
Compenso tabellare (valori medi)	€

██████████

Le spese di CTU restano a carico di parte coonvenuta.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda o eccezione rigettate, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di risarcimento danni e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 70.942,02, oltre alla svalutazione monetaria secondo ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data degli investimenti al saldo;
- 2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. ██████████ ██████████ anti-statario che liquida in € ██████████ per esborsi ed € ██████████ per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP; pone le spese di CTU come già liquidate a carico di parte convenuta;
- 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 30/09/2025 .

Il G.U.